



ALLEGATO A) all'Atto costitutivo dell'Associazione Salva un cane e un gatto del sud – O.D.V.

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – Sede- Durata

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata: "Associazione Salva un cane e un gatto del sud -O.D.V. " di seguito, in breve, "Associazione". A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'acronimo "O.D.V." o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Salva un cane un gatto del sud – O.D.V.".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente statuto, dalle norme del D.lgs. 117/2017 nonché da quelle del Codice Civile qualora richiamate e operante nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti nelle specifiche materie di interesse generale. L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione è costituita con sede legale nel Comune di Bassano del Grappa (VI) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

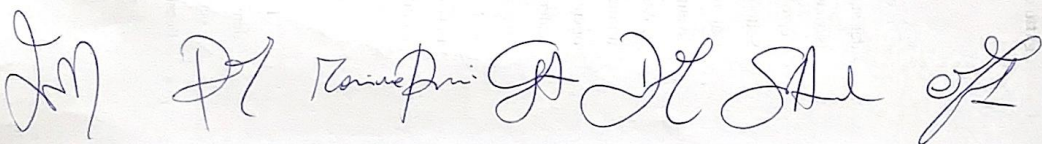
Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell' art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abbinamente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.3.2003 n. 53 e successiva modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- Più specificatamente l'associazione, tenuto conto della propria vision animalista, nonché delle attività di interesse generale sopra indicate, si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) provvedere alla, cura, mantenimento in vita di animali in pericolo di vita o in difficoltà; costruire e/o gestire rifugi per il mantenimento di animali sia domestici che selvatici in stato di difficoltà al fine di garantire la cura ed il reinserimento in ambito naturale o, quando trattasi di animali domestici, l'affido presso privati e/o associazioni; sostenere ogni iniziativa voluta alla cura ed al benessere degli animali sia domestici che selvatici intrapresa da enti o associazioni sia pubbliche che private; promuovere e diffondere in ogni sua forma la cultura animalista a difesa dei diritti universali degli animali secondo le convenzioni internazionali;
 - b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e di orientamento permanente, attività laboratoriali, stages e seminari nell'ambito animalista,



della conoscenza veterinaria e delle buone pratiche per la custodia, cura mantenimento in vita degli animali sia domestici che selvatici e dei risvolti culturali e sociali, come ad esempio la "pet therapy", sia per i propri associati sia per utenti esterni all'associazione, sia per associazioni o enti pubblici o privati, che intendono perseguire tali finalità.

- c) progettazione, gestione ed attuazione di corsi di formazione professionale di orientamento per le persone fisiche, le imprese, le associazioni, gli enti e gli organi pubblici e privati tesi a diffondere la conoscenza di disciplina e scienze veterinarie, l'etologia ed ogni materia tecnica e scientifica finalizzata a garantire un corretto rapporto uomo, natura, ambiente, sia in ambito urbano che in ambito silvestre;
- d) progettazione, organizzazione e gestione delle attività di orientamento scolastico e professionale per chiunque cerchi lavoro o intenda avviare una attività in proprio con finalità animaliste, di "Pet Therapy" di cura degli animali sia domestici che selvatici nel rispetto del loro benessere e della loro etologia;
- e) progettazione, organizzazione e gestione di prospetti animalisti e naturalistici nell'ambito di programmi ed iniziative comunitarie, statali e regionali;
- f) consulenza, organizzazione e gestione di progetti animalisti e naturalistici nell'ambito di programmi ed iniziative comunitarie, statali e regionali;
- g) consulenza, organizzazione, gestione e coordinamento di attività ricreative, artistiche, ludiche, sportive a livello sia dilettantistico che agonistico e turistiche realizzazione di tornei ed incontri nelle varie discipline sportive, feste sociali, cineforum, concorsi a sfondo culturale, opuscoli illustrativi, ecc. finalizzato a sponsorizzare iniziative animaliste e a sostegno delle cure e del mantenimento in vita di animali sia domestici che selvatici custoditi presso rifugi e strutture di accoglienza ad essi dedicati;
- h) realizzazione di studi di fattibilità di tutti nei vari settori sopra descritti;
- i) consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo delle scienze veterinarie, etologiche, ambientaliste a tutela degli ecosistemi naturali;



- j) attività consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificatamente alla valorizzazione delle tradizioni e delle emergenze culturali, animaliste, ambientaliste e naturalistiche e dei prodotti e delle potenzialità socio-economiche nel territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo equestre, il turismo escursionistico, il birdwatching, le escursioni guidate nei parchi, il turismo rurale, il turismo sociale, alla riscoperta delle bellezze naturalistiche dei territori e dei parchi;
- k) Promuovere e gestire attività di ricerca con metodiche non violente al fine di individuare, valorizzare ed incentivare le potenzialità espressive personali e professionali nelle discipline veterinarie, etologiche, ambientaliste;
- l) Curare iniziative atte a valorizzare l'ambiente naturale ed a promuovere l'aspetto turistico-culturale del territorio;
- m) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni animaliste e ambientaliste nazionali ed internazionali;
- n) Promuovere, organizzare, favorire e gestire scambi culturali nazionali ed internazionali nei settori sopra specificati;
- o) Organizzazione di manifestazioni culturali;
- p) Promozione e diffusione di pubblicazioni di riviste e giornali e di altri mezzi di diffusione, compresi libri, manifesti, cartoline, cd-rom con finalità animaliste ed ambientaliste;
- q) Organizzazione di seminari, conferenze e dibattiti nei settori sopra specificati;
- r) Stampare volantini, manifesti notiziari, giornali, usufruire di spazi televisivi con scopi informativi e/o culturali in generale;
- s) Restauro, recupero, utilizzo di edifici (pubblici e/o privati in in disuso e non), piazze, spazi verdi, strutture socialmente utili da destinare alle finalità previste dal presente statuto;
- t) Promozione di studi attraverso censimenti e sondaggi sulle problematiche ambientali ed animaliste sia in ambito urbano che silvestre;
- u) Intraprendere iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente (studi per l'incremento del verde pubblico, indagini conoscitive sulle varie forme



d'inquinamento e di degrado ambientale) e alla sensibilizzazione e diffusione di una cultura ecologista e ambientalista (escursioni guidate, dibattiti, ecc.);

v) Promuovere e gestire rapporti di convenzione tra gli associati ed enti pubblici e privati, università incluse;

w) Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, per far svolgere il periodo di tirocinio nelle strutture dell'Associazione a quanti ne abbiano titolo e necessità per il completamento della loro formazione universitaria e/o professionale;

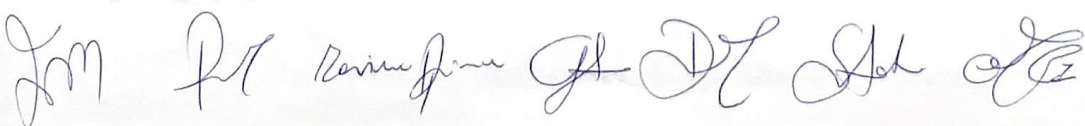
x) Proporre, accompagnare e coordinare programmi sperimentali di iniziative comunale, provinciale, regionale, nazionale e di iniziativa europea che consentano di produrre anche buone pratiche di formazione, orientamento e coordinamento didattico ed elevato grado di innovatività, patrimonializzando nuove consapevolezze, nuovi criteri di approccio al governo delle trasformazioni sociali anche urbane e territoriali, aprendo le porte alla cooperazione, alla partecipazione, alla concertazione, al partenariato inter istituzionale pubblico privato, alla propensione a "fare sistema" a "fare rete".

L'associazione potrà collaborare con altri enti (privati, pubblici, associazioni) per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e non solo; essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle altre organizzazioni.

Articolo 4

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di



missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO III - Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 7



Articolo 10

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo, tramite raccomandata A/R o Pec.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - Risorse economiche - Fondo Comune - Rendicontazione

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione tramite il pagamento della quota associativa e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

Articolo 9

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.



LM PR Rm PR DL GHL GB SAR

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tessereni ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzati di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione, così come l'intero patrimonio associativo, sarà obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà, inoltre, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei

LM PR Rm PR DL GHL GB SAR

limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'associazione potrà utilizzare i fondi dei piani annuali di formazione professionale e gli eventuali finanziamenti regionali, nazionali e derivanti da progetti ordinari e straordinari dell'Unione Europea, nonché da progetti di collaborazione anche tra nazioni extracomunitarie, in particolare appartenenti al bacino del Mediterraneo

Articolo 12

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e gli altri documenti contabili eventualmente richiesti a norma di legge, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.

Art. 13

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati o degli aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il registro dei volontari che partecipano non saltuariamente alle attività dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b) e s) ed il registro di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 15

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (*giudice nominato ai sensi di legge*).

ASSEMBLEE

Articolo 17

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante **avviso da esporre** nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso sempre dieci giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 associati.

I Soci dell'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali sopra indicati ed i registri contabili; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Socio che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

TITOLO V

Norme sul volontariato

Dei volontari e dell'attività di volontariato

Articolo 14

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, alla presenza dei 2/3 dei soci presenti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio può altresì eleggere nel suo seno il Segretario e il Tesoriere ai quali delegare, per iscritto, le competenze in materia di redazione e cura dei verbali del medesimo Consiglio e dell'Assemblea per il primo e, in materia di predisposizione e redazione dei rendiconti, per il secondo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio redatto nelle forme previste dalla legge e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede alla nomina e alla revoca degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (*se eletto*) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

[Handwritten signatures: JM, Dr. Donato Rion, DL, GS, LG, DR]

convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile.

L'organo di controllo esercita tutte le funzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Norma finale

Articolo 25

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo

[Handwritten signatures: JM, Dr. Donato Rion, DL, GS, LG, DR]

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto annuale e tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
- c) predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decidano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 22

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano. In caso di dimissioni, spetta a tale consigliere

settorie e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Flavia Mambrea
Paola Tule
Renata Pirelli
Giulia Boffi
Domenico Morini
Josephine
Charles Marie

AGENZIA DI INTERVENE
Ufficio Territoriale di Assistenza al Gruppo
Atto registrato il
al numero 169
Esatto e ricevuto
06/02/2025
(100)

